

STATUTO

TRACCEVERDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA VIA BOTTALICO 74/76

Numero REA: BA - 542545

Codice fiscale: 07237260729

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 20.526 di raccolta

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Bari, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa denominata "TRACCEVERDI - Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e la stessa durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivo art. 4, coerentemente anche a quanto disposto dalle Leggi in vigore della Regione Puglia.

La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001. Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante l'erogazione di servizi formativi,

	informativi, pedagogici ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 del 8 novembre 1991.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano.	
	Art.4) (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende operare mediante l'erogazione di servizi formativi, informativi, pedagogici ed educativi esercitando le seguenti attività:	
	- la gestione di attività sociali, educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;	
	- la promozione e diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori ed attività:	
	a) l'educazione ambientale e territoriale, volta anche all'inclusione sociale e alla conoscenza del patrimonio storico-culturale-naturalistico soprattutto attraverso l'organizzazione di escursioni guidate, campi-scuola estivi, corsi di formazione e di apprendimento, campagne di sensibilizzazione, orientati da un lato alla conoscenza generale e dall'altro alla conoscenza e alla consapevolezza attiva del bene comune attraverso la gestione "dal basso" dell'ambiente;	
	b) il turismo sociale ;	
	c) formazione e promozione della cultura della "green economy", un modello di sviluppo sostenibile volto all'aumento dell'efficienza energetica, all'abbattimento delle emissioni di gas serra, alla riduzione dell'inquinamento locale e globale servendosi prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l'energia eolica, l'energia solare, l'energia idraulica) e alla gestione responsabile del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato;	
	d) il corretto rapporto essere umano-ambiente;	

	e) la valorizzazione del patrimonio agro alimentare, inteso come elemento fortemente caratterizzante il paesaggio e l'economia locale, al fine di sviluppare ed accrescere l'identità territoriale;
	f) il recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
	g) l'integrazione, la socializzazione e l'adattamento degli stranieri immigrati nel territorio, attraverso un processo di diffusione reciproca di usi e costumi nella realtà locale;
	h) la valorizzazione dei rapporti socio-economici tra le Regioni e le aree o macro-aree Europee ed i Paesi in via di sviluppo o in transizione, ed in particolare tra la Puglia e i Paesi in via di sviluppo o in transizione;
	l) la cultura del consumo legato ai prodotti delle nostre campagne;
	m) la cultura della difesa e della tutela del patrimonio naturale di boschi, foreste, mari, fiumi e laghi, appartenenti ai territori che abitiamo e che viviamo, del patrimonio territoriale sociale e culturale e dei diversi paesaggi che li comprendono;
	n) gli studi, le ricerche, i progetti, le inchieste tecnico-sociali e le consulenze interessanti la gestione economica e la pianificazione territoriale, l'urbanistica, l'architettura, l'ingegneria in relazione direttamente ed indirettamente al paesaggio e all'ambiente;
	o) individuazione e riproposizione di percorsi naturalistici fruibili o potenzialmente fruibili, di accessi, di attrezzature di ogni genere per la vivibilità degli spazi pubblici e semi-pubblici, coperti e scoperti e ad ogni modo fruibili dalla collettività, e di aree verdi nella completa tutela e valorizzazione del patrimonio naturale al fine di rendere socialmente e collettivamente utili e funzionali gli spazi soprattutto per i soggetti assistiti;
	- lo svolgimento di attività finalizzate:
	a) a realizzare progetti, sociali e culturali in partenariato con gli Enti Pubblici, Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Aree metropolitane) e/o soggetti privati, attraverso finanziamenti internazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali;
	b) a realizzare studi, analisi e progetti di riqualificazione del patrimonio ambientale e territoriale finalizzati alla realizzazione di progetti sociali e all'uso responsabile dello spazio pubblico, a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;

	c) a realizzare progetti sociali e culturali all'estero, specialmente nei paesi in via di sviluppo e in transizione, attraverso finanziamenti europei e nazionali;	
	d) a promuovere e favorire in particolare la comunicazione e la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non , nel settore socio sanitario e ed educativo formativo;	
	- a favorire un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati del Sud del Mondo, per permettere ad essi di accedere al mercato a condizioni eque;	
	l'attività sarà svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).	
	In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:	
	- promuovere il turismo sociale responsabile,	
	- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione e aggiornamento professionale, sociale, ambientale, territoriale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di Enti Pubblici e/o Privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;	
	- nell'ambito dell'integrazione sociale, svolgere attività didattica di apprendimento della lingua italiana e fornire un supporto informativo-assistenziale per favorire l'inserimento scolastico e lavorativo degli immigrati presenti sul territorio;	
	- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, e simili, eventualmente, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	- promuovere campagne di sensibilizzazione per il territorio e il cittadino che lo abita attraverso la partecipazione attiva e/o l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi di idee di progetta-	

	zione finalizzati alla creazione di nuove visioni e strategie di gestione e pianificazione del territorio in senso lato, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, ambientale, territoriale, sociale e culturale, anche in collegamento con Enti Pubblici e/o Privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione e alla crescita cooperativa anche con il contributo della U.E.;	
	- promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole e presso Enti Pubblici e/o Privati sui temi sopra indicati, con attenzione alla tematica ambientale/territoriale e allo sviluppo delle energie "pulite" e alle forme di tutela alternative del paesaggio;	
	- svolgere attività di comunicazione, di pubblicazione e di diffusione editoriale e multimediale di materiale scientifico, formativo ed informativo, di pubblicazioni, di libri, di riviste e di opuscoli inerenti esclusivamente l'oggetto sociale;	
	- allestire spazi temporanei e/o permanenti, pubblici o ad uso pubblico, coperti e/o scoperti, fruibili e/o potenzialmente fruibili, con i loro rispettivi accessi, per la diffusione di attività creative, culturali e sociali per lo sviluppo e la sensibilizzazione ambientale e territoriale;	
	- studiare, analizzare, risistemare, progettare, organizzare ed allestire itinerari e percorsi storico/culturali, naturalistici, turistici, e didattici, fruibili o potenzialmente fruibili, per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del territorio internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale, ed in particolare modo del territorio Pugliese, promuovendo l'uso di mezzi non impattanti sull'ambiente circostante (percorsi pedonali, ciclistici, ecc.);	
	- svolgere attività di studi e ricerche scientifiche, formative ed informative sulla sostenibilità ambientale e territoriale del turismo responsabile e competitivo;	
	- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;	
	- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti con-	

	cernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;	
	- acquisizione di commesse ed incarichi, direttamente od a mezzo di professionisti soci, ai sensi di legge, da parte di committenti pubblici e privati, in Italia e all'estero, per l'espletamento di studi, ricerche, inchieste, progetti, assistenze, consulenze nel campo della pianificazione e della gestione territoriale ed urbanistica, e dell'architettura;	
	- promuovere e/o candidarsi ad essere parte di network internazionali e nazionali per la tutela e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico-culturale e naturalistico-ambientale;	
	- realizzare progetti educativi sulla conoscenza del territorio inteso in tutte le sue accezioni e declinazioni, campagne di informazione e comunicazione ambientale, attività didattiche e formative, studio e analisi delle aree naturali protette, studio ed analisi delle aree naturali e più in generale dei diversi paesaggi anche "ordinari", attivazione di processi di partecipazione; organizzare corsi di ecologia domestica; gestire servizi di documentazione, ricerca e servizi di tutoraggio;	
	- promuovere, organizzare e gestire escursioni naturalistiche, servizi informativi al turista, visite guidate per scuole e studenti, e più in generale eventi di promozione del territorio;	
	- gestire Botteghe del Mondo equo solidale ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo;	
	- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e sulla non violenza;	
	- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sostenibile, sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole ed a valorizzare i prodotti naturali, eco-compatibili, le produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;	
	- partecipare a bandi di gara internazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali per la realizzazione di progetti economici, sociali, territoriali, urbanistici, ambientali e culturali, e successivamente approfondire, implementare, proporre ed applicare tali progetti, sia in Italia sia all'estero, al fine di sviluppare un confronto costruttivo tra il territorio oggetto di studio e le	

	varie ed eterogenee realtà contemporanee;	
	- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di asili nido, spazi per le famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con Enti Pubblici ed in sinergia con le realtà operanti sul territorio, nonché progettare, realizzare e/o riqualificare gli spazi e le strutture di riferimento ed a servizio dell'attività;	
	- Svolgere attività di agricoltura sociale per i soggetti assistiti;	
	- promuovere ogni forma di l'agricoltura sociale, attraverso la gestione, nonché la progettazione, la realizzazione e/o la riqualificazione di masserie ed aziende agricole e/o turistiche, di masserie didattiche, di masserie sociali, ed ogni altra forma e tipologia di masseria alternativa e sperimentale, attraverso partenariati con organizzazioni di imprenditori agricoli e attraverso partenariati con Enti Pubblici e/o Privati, al fine di valorizzare l'identità storico, culturale e sociale del territorio legata soprattutto allo stile di vita , ed in particolar modo la qualità, l'origine e la salubrità alimentare, perseguendo così una cultura dei consumi legati ai prodotti delle nostre campagne;	
	- diffondere la cultura della difesa e della tutela del patrimonio naturale di boschi, foreste, mari, fiumi e laghi, appartenenti ai territori che abitiamo e che viviamo , del patrimonio territoriale, sociale e culturale e dei diversi paesaggi che li comprendono ed in cui la Cooperativa opera;	
	- sviluppare, diffondere ed accrescere una "rete" capillare collaborativa, sinergica ed informativa su cibo, produzione, prezzi, educazione alimentare ed ambientale, al fine di promuovere uno stile di vita virtuoso e sostenibile;	
	- diffondere un'opinione pubblica e condivisa, sempre più consapevole dei propri diritti e doveri in materia ambientale ed alimentare, nonché delle opportunità che i cittadini e gli utenti in genere avrebbero conoscendo, mantenendo e gestendo il proprio territorio;	
	- promuovere e gestire, anche in collaborazione con Istituti Scolastici di altro ordine (Pubblici o Privati) o Enti Pubblici, attività integrative, ambientali e ricreative di ogni genere per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore;	
	- promuovere, anche attraverso la collaborazione di	

	Enti Pubblici e/o Privati, seminari di aggiornamento e di formazione su tematiche pedagogiche e psicopedagogiche connesse all'età evolutiva.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
	2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
	3) compiere operazioni mobiliari, immobiliari di qualsiasi specie, accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
	4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia

fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Titolo III

SOCI

Art. 5) (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- precedenti esperienze lavorative nei settori di attività della cooperativa o formazione in detti settori;
- condivisione dello scopo sociale;
- nonché le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Soci Volontari)

Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Il numero dei soci volontari non può essere superio-

re al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art. 7) (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c..

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
	Art. 8 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
	d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

	La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 (Doveri del socio)	
	Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.	

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata, con lettera raccomandata, alla Società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre ricorso al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualisti-

15 di 33

ta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino giacenti diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art.17 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)	
	Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili	

per atto tra vivi; pertanto il socio potrà recedere dalla società con un preavviso di almeno novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano trascorsi due anni dal suo ingresso nella società.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione della decisione dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per

		i soci ordinari;
		e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
		A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla Assemblea al momento dell'emissione.
		I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
		Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
		Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
		La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
		Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)
		Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
		Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
		TITOLO V
		PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
		Art. 23 (Elementi costitutivi)
		Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
		a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
		1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
		2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per Statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 24 (Requisiti di mutualità prevalente)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	

	competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 29.
	Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- l'indicazione dei soci consenzienti;
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo dello loro contrarietà o astensione;

23 di 33

24 di 33

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 32 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, terzo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 33 (Presidenza dell'assemblea).

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

sa, col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta dall'assemblea, prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo pari a 3 (tre) esercizi, o per il tempo stabilito dall'assemblea al momento della nomina, ovvero anche a tempo indeterminato, secondo la decisione dei soci, che provvede alla nomina; in mancanza di ogni determinazione detto Organo si intende nominato per tre esercizi sociali e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dell'associazione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previ-

ste dall'art. 2381 comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 36 - (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e gli eventuali Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 39 (Rappresentanza legale).

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio

di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente verificata dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di ammissione e di esclusione da socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella materia controversa e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari.

	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto; fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	

previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.ti: Cecilia Posca, GIUSEPPE CARDINALI NOTAIO (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione. Esente da imposta di bollo.